

ALLEGATO “A” AL REP. 9005/4615

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE VILLA CORTESE- ETS”

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Articolo 1

Denominazione

È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (“**Codice del Terzo Settore**” o “**CTS**”) e del Codice Civile, su iniziativa promotrice di:

(i) **Pro Loco Villa Cortese APS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

(ii) **Scuola Materna Speroni – Vignati** di Villa Cortese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

(iii) **il Comune di Villa Cortese**, in persona del sindaco *pro tempore*;

(iv) **Sport Service S.a.s. di Artusa Nicola & C.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

(v) **Falegnameria di Gazzardi Diego e C. Snc**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

la “**COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE VILLA CORTESE**” (di seguito l’“**Associazione**” o “**CER**”) avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l’autosufficienza energetica, come meglio precisato al successivo articolo 3 del presente Statuto.

L’Associazione è costituita per essere un autonomo soggetto di diritto, previo riconoscimento della personalità giuridica, secondo la normativa tempo per tempo vigente.

A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore (“**RUNTS**”) e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo **ETS**.

Articolo 2

Sede

L’Associazione ha sede legale in **Villa Cortese (MI)**.

Il trasferimento della sede all’interno del medesimo comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberata dall’Assemblea ordinaria degli associati.

Nei trenta giorni successivi alla delibera di cui al precedente comma 2, dovrà essere data opportuna pubblicità del trasferimento della sede nelle forme di legge.

L’Assemblea ordinaria potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Articolo 3

Oggetto Sociale

L’Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, delle attività previste per la CER dalla Direttiva UE n. 2018/2001 e dalla Direttiva UE n. 2019/944, realizzando così una

delle attività di interesse generale.

L'Associazione si propone altresì di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- contrasto alla povertà energetica.

così realizzando e svolgendo attività di interesse generale.

L'Associazione ha lo scopo prevalente di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, anziché profitti finanziari o di lucro.

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via principale, tra le altre, l'attività di interesse generale avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. e), del Codice del Terzo Settore, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

In particolare, le iniziative che l'Associazione si propone e persegue in favore di propri associati vertono principalmente sull'approvvigionamento, a prezzi accessibili, di energia da fonti rinnovabili per i propri associati, mettendo in relazione consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. L'Associazione, inoltre, si propone di accedere agli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (il "**GSE**") ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri dell'Associazione medesima, sulla base della normativa di settore (gli "**Incentivi**"). Gli Incentivi erogati periodicamente dal GSE all'Associazione sono determinati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 27 dicembre 2023, n. 414 (il "**Decreto MASE**"), e successive norme regolamentari attuative. Ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. g), del Decreto MASE, nonché delle regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, approvate con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – del 23 febbraio 2024, n. 22, in attuazione dell'art. 11 del Decreto MASE e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "**Regole Operative**"), in particolare, la CER farà in modo che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile, espressi in percentuale, sono i

seguenti: a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.

Per la realizzazione delle suddette finalità, l'Associazione potrà partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o agli associati, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.

Inoltre, l'Associazione potrà:

1) realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

2) svolgere anche le seguenti attività ancillari, purché secondarie e strumentali rispetto alla principale, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile, sia direttamente che mediante terzi:

- la promozione e la collaborazione, nell'ambito di attività di ricerca, con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di *governance* di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionale, nazionale ed europea;

- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

3) svolgere altresì qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale;

4) nello svolgimento della propria attività, avvalersi del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dagli associati;

5) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese produttive, commerciali o in generale del settore terziario o con Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

6) realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle

configurazioni di comunità energetica rinnovabile, così come definite dalla legge e dai regolamenti.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura o di contratti di appalto, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal CTS. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Articolo 4

Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

TITOLO SECONDO

RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 5

Patrimonio e sua devoluzione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- i. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- ii. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- iii. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 106 del 6 giugno 2016, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6

Entrate

6.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- i. contributo di ammissione;
- ii. quote associative annuali,
- iii. incentivi;
- iv. eventuali contributi straordinari, che potranno essere chiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- v. eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- vi. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 7

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione degli associati, i quali possono prenderne visione.

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del Codice del Terzo Settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui aderisca ai sensi dell'art. 41 del CTS, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e s.m.i., a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 8

Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali incentivi riconosciuti a favore dell'Associazione in virtù della normativa vigente saranno ripartiti tra gli associati. Le modalità di ripartizione degli incentivi sono definite all'interno del regolamento interno tra gli associati (il "**Regolamento Interno**") (cfr. art. 21 del presente Statuto, di seguito "**Statuto**").

Gli eventuali utili, gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi e il patrimonio in generale, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle alle medesime direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO TERZO

GLI ASSOCIATI

Articolo 9

Associati

L'associazione è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere associati tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dal presente Statuto.

I membri dell'Associazione possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Possono

esercitare poteri di controllo i soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021. Per le imprese, la partecipazione all'Associazione è ammessa a condizione che siano PMI e l'attività commerciale e/o industriale principale delle medesime non sia costituita dalla partecipazione a comunità di energia rinnovabile.

Requisito per partecipare all'Associazione è la titolarità di un'utenza per l'approvvigionamento dell'energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e avrà diritti per un solo voto.

La partecipazione all'Associazione è volontaria e aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti per legge e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta di ammissione all'Associazione, compilando la scheda di adesione secondo le modalità di cui al Regolamento Interno, unitamente a tutta la documentazione richiesta.

In particolare, chi intende essere ammesso alla CER dovrà presentare domanda scritta che, tra l'altro, dovrà contenere:

- se trattasi di **persona fisica**:

(i) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita, PEC e/o e-mail, contatto telefonico;

- se trattasi di **persona giuridica**:

(i) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, PEC e/o e-mail, contatto telefonico;

(ii) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

(iii) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

e, in entrambi i casi, la domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione dell'effettiva attività principale svolta nonché delle attività secondarie;

b) la dichiarazione relativa alla quantità ipotetica di energia prodotta e/o consumata e relativa documentazione attestante;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e di attenersi al Regolamento Interno e ai restanti regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione dello Statuto e del Regolamento Interno, di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale nelle modalità espressamente previste dal Regolamento Interno.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. In particolare, la partecipazione all'Associazione prevede il mantenimento da parte dei soci dei diritti di cliente

finale del mercato energetico, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi associati, secondo le modalità e le tempistiche di cui al Regolamento Interno, nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, a qualsiasi titolo, e non sono rivalutabili né ripetibili.

Gli associati si distinguono in *producer*, *prosumer* e *consumer*:

producer: coloro che producono energia attraverso un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di loro titolarità e la mettono a disposizione dell'Associazione e dei suoi associati;

i. ***prosumer***: coloro che non si limitano al ruolo passivo di consumatore di energia, ma la producono attraverso un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e mettono a disposizione dell'Associazione la parte eccedente i propri consumi;

ii. ***consumer***: coloro che non possiedono un impianto alimentato da fonti rinnovabili in grado di produrre energia, ma consumano quella prodotta e condivisa dall'associato *producer* e/o *prosumer*.

A loro volta, gli associati possono essere:

i. ***fondatori***: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone lo Statuto;

ii. ***ordinari***: coloro che chiedono l'iscrizione all'Associazione già costituita e versano la quota richiesta.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Interno e dei restanti regolamenti nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 10

Diritti e doveri degli associati

Gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali, ove previsti, hanno diritto di:

1. partecipare alle assemblee;
2. votare, direttamente o per delega, alle Assemblee, in particolare, a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. candidarsi e ricoprire cariche elettive all'interno dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
5. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
6. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
7. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
8. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;

9. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

10. rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Gli associati sono obbligati a:

- a) rispettare le norme dello Statuto ed i regolamenti approvati;
- b) versare le quote associative e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.

La qualità di associato si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- i. recesso;
- ii. cancellazione per morosità;
- iii. morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- iv. esclusione;
- v. perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di settore;
- vi. cessazione dell'utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica.

Gli associati potranno, in ogni momento, uscire dall'Associazione, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e al Regolamento Interno.

Articolo 11

Volontari, dipendenti e collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di terzi soggetti per la gestione delle proprie attività, nonché dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla medesima.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 12

Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1. l'Assemblea;
- 2. il Consiglio Direttivo;
- 3. Il Presidente;
- 4. il Segretario;
- 5. il Tesoriere;
- 6. l'Organo di Controllo, qualora obbligatorio per legge o nominato per volontà degli associati.

Articolo 13

Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. In quanto ente del terzo

settore, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del CTS, l'Associazione non potrà essere soggetta al potere di direzione e/o controllo di enti non appartenenti al Terzo settore, che eventualmente ne facciano parte.

Le sue decisioni obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- i. quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- ii. quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli associati o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo e-mail, Posta Elettronica Certificata ("**PEC**"), lettera raccomandata a/r, o consegnata a mano, come pure mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno 2/3 degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, invece, occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'Assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Articolo 14

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;

- i. approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale, ricorrendone all'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- ii. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- iii. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- iv. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- v. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- vi. delibera sull'esclusione degli associati;
- vii. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- viii. fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- ix. approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- x. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui il/i regolamento/i interno/i);
- xi. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza (compreso il trasferimento della sede all'interno del Comune di Villa Cortese).

L'Assemblea straordinaria:

- i. delibera le modifiche dello Statuto;
- ii. delibera le modifiche del Regolamento, nei limiti previsti dal presente Statuto;
- iii. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto;
- iv. nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli aderenti, per la libera consultazione.

Articolo 15

Rappresentanza degli associati in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuite più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. In tali casi, in quanto compatibile, trova applicazione l'art. 2373 del Codice Civile.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di tre associati.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati, senza alcuna discriminazione.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri che può variare da tre a cinque componenti, eletti tra gli associati. L'indicazione di uno dei membri è riservata al Comune.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, tramite PEC o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile, contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali.

Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 17

Presidente e altre cariche

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono assolte dal Vicepresidente o da altro componente del Direttivo all'uopo nominato.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Articolo 18

Deleghe del Consiglio Direttivo al Presidente

Il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Tesoriere è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Il Segretario dell'Assemblea è eletto di volta in volta dalla Assemblea e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 18 bis

Referente CER e delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

Ai sensi delle Regole Operative, il ruolo di Referente (il "Referente CER") sarà

svolto dalla stessa Associazione, nella persona fisica che, per Statuto o atto costitutivo, ne avrà la rappresentanza legale.

Con delibera dell'Assemblea, il ruolo di Referente CER può essere affidato, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e/o dalle Regole Operative, a:

- un associato *producer*, membro della CER;
- un associato *prosumer*, membro della CER;
- un associato *consumer*, membro della CER;
- un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per Statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione conferirà al Referente CER apposito mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Al Referente CER viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Lo stesso è responsabile del trattamento dei dati ed è controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento degli Incentivi fiscali previsti dal servizio.

Ai fini del riparto dell'energia elettrica condivisa ed eventualmente della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita ed il GSE, la Deloitte Business Solution S.r.l. S.B., con sede in (20122) Milano, alla Via Santa Sofia n. 28, codice fiscale e partita IVA 13380990153, è il soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, cui sono attribuiti i necessari poteri di rappresentanza dell'Associazione nei confronti del GSE e/o eventuali terzi soggetti.

Articolo 19

Organo di Controllo

Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità dell'Organo di Controllo sono determinati dalla legge.

L'Organo di Controllo può rivestire forma collegiale ovvero forma monocratica, secondo quanto deciso dai soci in sede di costituzione dell'Associazione. In caso di composizione collegiale si compone di 3 componenti effettivi, e di 2 componenti supplenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

La carica dura per tre esercizi sociali ed è prevista la rieleggibilità.

La carica scade alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della nomina; può essere revocata solo per giusta causa.

All'atto della nomina l'Assemblea degli associati stabilisce inoltre la retribuzione spettante per tutta la durata dell'ufficio.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non

appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.

In caso di Organo di Controllo collegiale è ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e l'eventuale segretario verbalizzante.

Articolo 19 bis

Revisore legale dei conti

Qualora sia nominato l'Organo di Controllo, in forma pluripersonale o monocratica, ad esso spetta altresì la revisione legale dei conti ai sensi di legge, salvo che gli associati deliberino di affidarla a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di Controllo, i componenti dello stesso devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea riunita in via straordinaria.

Articolo 21

Regolamento Interno

L'Assemblea approva il Regolamento Interno, che rimane valido a tempo indeterminato e, comunque, fino a quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea Straordinaria col voto favorevole di almeno 2/3 degli associati, fatte salve le eventuali diverse previsioni contenute nel Regolamento.

Articolo 22

Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 2/3 degli associati. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 5 dello Statuto.

Articolo 23

Disposizioni transitorie e finali

Lo Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione. Per quanto non previsto dallo Statuto si rimanda al Codice Civile, al CTS ed alla normativa di settore.

FIRMATO

Edmiro TONIOLO
Giuseppina DE NARDIS, notaio
Impronta del sigillo

Certifico io sottoscritto Dott.ssa Giuseppina DE NARDIS, Notaio in Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nella raccolta dei miei atti, che si rilascia ai sensi di legge.

Milano, giovedì, 09 ottobre 2025

Giuseppina DE NARDIS, notaio